



Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del «\$\$SmartDocumentDate»

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2 lett. g

² Non necessitano di una licenza di condurre le persone che:

- g. conducono un ciclomotore pluritraccia senza pedali con una velocità massima di 25 km/h e hanno ridotte capacità deambulatorie.

Art. 6 cpv. 1 lett. f e g

¹ L'età minima per condurre veicoli a motore è:

- f. per i ciclomotori leggeri (art. 18 lett. b OETV²) aventi una velocità massima con pedalata assistita di 25 km/h e un'eventuale velocità massima per costruzione di 6 km/h in caso di uso del solo motore, se condotti sotto la sorveglianza di una persona almeno diciottenne: 12 anni;
- g. per altri veicoli a motore per i quali non è necessaria una licenza di condurre: 16 anni.

Art. 65 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c

² L'esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli deve:

- c. possedere da almeno tre anni la licenza di condurre svizzera della categoria B o C oppure una licenza di condurre estera della categoria B o C secondo la

¹ RS 741.51

² RS 741.41

direttiva 2006/126/CE³, senza aver compromesso durante questo periodo la sicurezza del traffico mediante infrazione alle norme della circolazione;

Art. 72 cpv. 1 lett. l

¹ Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:

1. ciclomotori pluritraccia non autobilanciati, senza pedali e dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 10 km/h.

Art. 151q Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Per condurre un ciclomotore pesante senza pedali e con una velocità massima di 20 km/h che soddisfa i criteri di classificazione dell'articolo 18 lettera c OETV⁴ vigente fino al [data entrata in vigore] non è necessaria una licenza di condurre se il veicolo è stato immatricolato prima del [data entrata in vigore + 6 anni].

² L'autorità cantonale indica l'autorizzazione di cui al capoverso 1 nella licenza di circolazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

«\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2020/612, GU L 141 del 05.05.2020, pag. 9.

⁴ RS 741.41